

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la Legge 16 giugno 1998, n.191 recante modifiche alla Legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2, comma 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, recante “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
- VISTI** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni Legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** l’art. 658 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale stabilisce che “Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli

speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1”;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** l’art. 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze Armate, nelle forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** l’art. 643, comma 4-bis del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di concorrenti risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”, che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, modificato con i Decreti Ministeriali del 5 agosto 2021 e del 9 marzo 2026, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTI** i commi 1-bis, 1 ter e 2-bis dell'art. 635 e i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento Militare” introdotti dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 in particolare l'art. 1 recante “Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** l'articolo 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”;
- CONSIDERATO** che la Forza Armata ritiene necessario procedere ad una semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 658 del Codice dell'Ordinamento Militare, assicurando, comunque, il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta;
- CONSIDERATO** che la *policy* proposta consente di contrarre notevolmente le tempistiche dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 658 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, favorendo l'immissione nei ruoli speciali di personale altamente qualificato, necessario per il soddisfacimento di specifiche esigenze organizzative e di impiego;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028”;
- VISTO** il foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0108122 in data 11 giugno 2025 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2026;

- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D AE1C1B2 REG2026 0119585 del 25 giugno 2026, concernente gli elementi di programmazione relativi all'emanazione del presente bando di concorso;
- RAVVISATA** la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di complessivi 14 (quattordici) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito e del Corpo Sanitario dell'Esercito per l'anno 2026,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:
 - a. 10 (dieci) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione:
 - 1) 8 (otto) per laureati in giurisprudenza;
 - 2) 2 (due) per laureati in scienze dell'economia ovvero in scienze economico aziendali.
 - b. 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione:
 - 1) 2 (due) per laureati in odontoiatria;
 - 2) 2 (due) per laureati in psicologia.
2. Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione delle due graduatorie finali di merito, di cui al successivo art.15, e secondo il relativo ordine.
3. Nel caso in cui i concorrenti abbiano presentato domande di partecipazione per più procedure concorsuali, saranno ammessi a partecipare esclusivamente al concorso per il quale hanno presentato domanda di partecipazione in data e ora successiva e saranno considerati rinunciatari al concorso per il quale presentato la domanda di partecipazione in data o ora precedente.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel Portale unico del reclutamento (inPA).
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di ai candidati di

presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere, sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel Portale Unico del Reclutamento (inPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
 - a. non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;
 - b. siano cittadini italiani;
 - c. godano dei diritti civili e politici;
 - d. siano in possesso del seguente titolo di studio:
 - laurea in giurisprudenza (LMG/01) per gli 8 (otto) posti del concorso di cui al comma 1., lettera a., n. 1) del precedente articolo;
 - laurea in scienze dell'economia (LM-56) ovvero in scienze economico-aziendali (LM-77) per i 2 (due) posti del concorso di cui al comma 1, lettera a., n. 2) del precedente articolo;
 - laurea magistrale/specialistica in odontoiatria (LM- 46) con abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra per i 2 (due) posti del concorso di cui al comma 1., lettera b., n. 1) del precedente articolo;
 - laurea in psicologia (vecchio ordinamento, LS-58 e LM-51) con abilitazione all'esercizio della professione di psicologo per i 2 (due) posti del concorso di cui al comma 1., lettera b., n. 2) del precedente articolo.
- Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.
- Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, comunicando poi l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia con le modalità riportate all'art. 5;
- e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f. non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
 - g. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; fatta salva

l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;

- h. se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
 - i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j. abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - k. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 9, 10 e 11, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1., lettera a. dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e Portale unico del reclutamento

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi online" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere, con le modalità di cui al successivo articolo 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3. Nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere

inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
3. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo online una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. Al riguardo, i concorrenti, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del concorrente assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: attoassenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. I concorrenti possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il concorrente non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine

per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale nonché nel portale inPA, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, dei titoli di merito e di preferenza resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1.

8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato nel portale nonché nel portale inPA circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l'inoltro telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il concorrente si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda, secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di posti. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, oltre l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
10. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il concorrente accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale centro_selezione@esercito.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo uads@ceselna.esercito.difesa.it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza ovvero riserva di posti previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del concorrente la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile.

5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai concorrenti dovrà essere preceduto dal codice "RS_EI_STR_26".

Art. 6

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio per il personale militare in servizio e in congedo

1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Ai fini della valutazione del servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza provvederanno a fornire, tramite canale istituzionale adhoc, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero centro_selezione@esercito.difesa.it), copia per immagine (file in formato PDF) del modulo riportato nell'Allegato L del bando, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al concorrente interessato, si rappresenta che:
 - a. per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito è l'Ufficio Documentale dei Comandi Militari dell'Esercito;
 - b. per coloro che hanno prestato servizio nella Marina Militare è il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto;
 - c. per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica Militare è il Reparto Personale della 1^a Regione Aerea o il Reparto Personale del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^a Regione Aerea o il Comando Aeronautica Militare di Roma;
 - d. per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri è il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.
4. Si rappresenta, inoltre, che, al fine di adempiere alle menzionate incombenze, il concorrente deve far riferimento all'Ufficio Documentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza al momento del compimento della maggiore età. Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile consultare i siti istituzionali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 7

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a. prove di efficienza fisica;
 - b. accertamenti sanitari;
 - c. accertamento attitudinale;
 - d. una prova scritta;
 - e. valutazione dei titoli di merito.Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L'Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si dovessero verificare durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle

prove e degli accertamenti stessi.

3. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1 potrà subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
5. Saranno previste riconvocaioni, per le prove di cui al precedente comma 1., lettere a., b. e c., esclusivamente per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle amministrazioni del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, allegando copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e l'apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione da cui si evinca la convocazione alle predette prove. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Non si procederà a riconvocazione per le prove che si svolgono in data unica.

Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le commissioni esaminatrici per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno così composte:
 - a. per il concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera a.:
 - 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente;
 - 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri;
 - 3) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo dell'Esercito, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;
 - b. per il concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b.:
 - 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
 - 2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, membri;
 - 3) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo dell'Esercito, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto;

Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di

voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le commissioni stesse.

2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 7, comma 1., lettera a. sarà composta da:

- a. un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito, di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b. due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado inferiore a quello del presidente, membri;
- c. un Ufficiale inferiore dell'Esercito o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1., lettera b. sarà composta da:

- a. un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;
- b. due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
- c. un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente art. 7, comma 1., lettera c. sarà composta da:

- a. un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b. due Ufficiali psicologi del Corpo Sanitario dell'Esercito, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del Ministero della Difesa, membri;
- c. un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto a voto.

Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi del Corpo Sanitario in servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno sostenere le prove di efficienza fisica (le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'Allegato A) che si svolgeranno, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 2, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno nelle date che saranno rese note ai concorrenti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Ciascun concorrente, accedendo all'area privata del portale, potrà consultare le date e gli orari previsti per le proprie prove di efficienza fisica.
2. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove o che rinuncino a portarle a termine, per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Non saranno

prese in considerazione richieste di differimento o di riconvocazione alle prove, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 5.

3. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 2 provvederà a formare quattro distinti elenchi (uno per ciascun concorso di cui all'art.1) in ordine di punteggio ottenuto nell'ambito delle prove di efficienza fisica, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere ai successivi accertamenti sanitari.

Saranno, pertanto, ammessi agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 10:

- a. per il Corpo di commissariato dell'Esercito:
 - n. 80 concorrenti per laurea magistrale/specialistica classe LMG/01;
 - n. 20 concorrenti per laurea magistrale/specialistica classe LM-56 e LM-77;
- b. per il Corpo sanitario dell'Esercito:
 - n. 20 concorrenti per laurea magistrale/specialistica in odontoiatria (LM-46);
 - n. 20 concorrenti per laurea magistrale/specialistica in psicologia classe vecchio ordinamento, LS 58 e LM-51.

Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.

4. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e di carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato con al seguito i seguenti documenti:

- a. i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze Armate o Corpo Armato dello Stato dovranno portare un certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
- b. i concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare:
 - la dichiarazione medica del Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente cui sono in forza, attestante il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante del decreto. Si precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa, di cui alle direttive recanti "Il controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito Italiano" edizione 2014 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. SMD-FORM 003(B) recante "Direttiva per il mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa del personale militare" edizione 2016 dello Stato Maggiore della Difesa, non riunisce i requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale situazione sarà escluso dal concorso;
 - la dichiarazione medica del Dirigente del Servizio Sanitario, secondo il modello di cui all'Allegato B bis, attestante l'avvenuto aggiornamento del profilo sanitario già in possesso del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale la commissione attribuirà l'idoneità di cui al successivo art. 10. Se tale dichiarazione risulta sprovvista del profilo verrà considerato come concorrente non in servizio o in servizio presso altri Corpi Armati dello Stato e sottoposto a tutte le visite mediche previste ed esibire tutta la documentazione prevista per tali concorrenti.

5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:

- a. certificato conforme all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, in data non anteriore ai 6 (sei) mesi da quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento);
- b. referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore ai 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione, relativo al risultato del test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa del test interferon-gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i concorrenti dovranno effettuare IGRA Test, la cui positività non è comunque causa automatica di esclusione dal concorso. La mancata presentazione di tale referto comporterà l'esclusione del concorrente dal concorso;
- c. referto relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV (IGM), HBsAg e anti HCV e anti HIV;
- d. tutti i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso:
 - il referto di ecografia pelvica, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a 60 (sessanta) giorni da quella di presentazione;
 - originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente in merito all'esclusione delle concorrenti che non portino un test valido, la commissione, qualora sussistano le condizioni necessarie per poter procedere e la concorrente presenti un test effettuato in data non antecedente a dieci giorni dalla data di presentazione, è autorizzata a far ripetere il test stesso, mediante raccolta del campione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, se dotato della strumentazione idonea. Il relativo esito è accertato e refertato dal personale medico del Centro medesimo.

Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le concorrenti rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

6. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di idoneità agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso per il reclutamento nell'Esercito, nei 365 giorni precedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove di cui al presente articolo (tale verbale di notifica di idoneità, dovrà riportare integralmente il profilo sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale il concorrente sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed il concorrente sarà sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti) dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:

- certificato di cui al precedente comma 5., lettera a.;
- il predetto verbale di notifica di idoneità.

I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge.

Si precisa, inoltre, che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

7. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere più omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata da parte dei concorrenti.
8. I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non idoneità, in modo parziale, al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica e ad essi è assegnato un punteggio pari a 0 (zero).
9. I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove, o che non abbiano portato a compimento le prove stesse, o che, una volta iniziate, abbiano rinunciato a portarle a termine per qualsiasi motivo. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di ripetizione delle prove.

Art. 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, saranno sottoposti, a cura della commissione medica, di cui all'art. 8 comma 3, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente.
L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato secondo quanto riportato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. La commissione per gli accertamenti sanitari sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra data i concorrenti che vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati entro i medesimi tempi (20 giorni) coloro che dovranno fornire ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc., che la commissione per gli accertamenti sanitari riterrà necessari per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione

dovrà, altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:

- a. ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle Forze Armate saranno verificati i parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse;
 - b. a tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 9, comma 4, lett. b. e al successivo comma 7. del presente articolo, sarà verificato il possesso di una funzionalità visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione (senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare). Non sono ammessi gli esiti di intervento chirurgico con impianto di lente intraoculare (IOL). Non sono ammessi gli esiti in atto di trattamento ortocheratologico.
3. La suddetta commissione, acquisisce la documentazione sanitaria, effettua la visita medica generale (per i candidati di cui al precedente articolo 9, comma 4, lett. b., la commissione valuterà esclusivamente quanto previsto al successivo comma 4 lett. a. e b. del presente articolo) e dispone per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 9, comma 4., lett. b. e al successivo comma 7, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a. visita cardiologica con E.C.G. ed eventuale ecocardiogramma;
 - b. visita oculistica;
 - c. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico tonale (è opportuno effettuare toilette dei condotti uditivi esterni presso il proprio medico curante o specialista di riferimento prima di raggiungere la sede concorsuale);
 - d. visita psicologica e eventuale psichiatrica;
 - e. analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - f. analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL;
 - 6) trigliceridemia;
 - 7) colesterolemia;
 - 8) gamma GT;
 - 9) dosaggio ematico del glucosio 6 –fosfato – deidrogenasi (G6PD). I concorrenti che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
 - g. visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà, altresì, inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo <https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/slide->

tatuaggi_1.2025.10.03.16.44.12.992.pdf);

- h. ogni ulteriore indagine clinico-strumentale e/o la presentazione di documentazione sanitaria, ritenute utili ai fini di un corretto inquadramento diagnostico e medico-legale. Il rifiuto all'esecuzione degli approfondimenti clinici disposti o la mancata presentazione della documentazione sanitaria richiesta comporterà l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.

La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.

4. Tutti i concorrenti, saranno sottoposti a:

- a. esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sarà effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b. accertamenti di laboratorio volti alla verifica dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e metadone); in caso di positività al test di screening iniziale, il concorrente sarà differito sino all'esito del test di conferma da effettuarsi tramite metodica gas cromatografica spettrometria di massa con eventuali segnalazioni agli organi di Autorità Giudiziaria competenti;

5. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 - "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" e successive modifiche ed integrazioni.
6. La commissione, valutata la documentazione sanitaria prodotta, rinvierà i concorrenti a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria prodotta.
7. Nel caso di concorrenti, di cui all'art. 9, comma 6, già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell'ambito di un concorso della Forza Armata nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, qualora presentino il relativo verbale di notifica la commissione per gli accertamenti sanitari, verificato il suddetto verbale, procederà esclusivamente a sottoporre gli stessi ai controlli di cui al comma 4, lett. a. e b. del presente articolo, nonché al controllo dei parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva.
8. Saranno giudicati idonei i concorrenti che presentano i seguenti requisiti:

- i concorrenti non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	2	2	2	2	2	2	2	2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la

carezza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della Legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato E;

- i concorrenti, di cui al precedente art. 9, comma 6, saranno giudicati idonei qualora siano in possesso dell'Allegato "C" e risultino negativi agli accertamenti di cui al comma 4, lettere a. e b.
9. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 delle predette caratteristiche sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
 10. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a. "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito;
 - b. "non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito", con indicazione del motivo.
 11. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da:
 - a. imperfezioni ed infermità previste dal precitato art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e quelli non in possesso dei parametri fisici specificati al comma 2, lettera a) del presente articolo secondo quanto previsto dalle norme di riferimento;
 - b. stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
 - c. malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - d. tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso applicativo e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito.
 12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso.

Art. 11

Accertamento attitudinale

1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura della competente commissione, di cui all'art. 8 comma 4, a verifica dell'idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualità di Ufficiale nel ruolo speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
 - area di adattabilità al contesto militare;
 - area emozionale (dimensione intrapersonale);
 - area relazionale (dimensione interpersonale);
 - area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),secondo le modalità indicate nella "Direttiva 1040 - Il sistema di qualità della selezione psicoattitudinale dell'Esercito" – Anno 2025 dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, adeguatamente motivato e sarà comunicato seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso.

3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.

Art. 12

Prova scritta

1. Tutti i concorrenti idonei agli accertamenti di cui agli articoli 9, 10 e 11, compresi i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1, per i quali ancora non è stato espresso un giudizio definitivo, dovranno sostenere una prova scritta, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di cinque ore, di una composizione scelta mediante sorteggio fra tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice sul programma di cui all'Allegato G del presente decreto.
2. Detta prova scritta avrà luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, Foligno, ulteriori informazioni relative alla convocazione nonché l'esito della prova stessa, saranno, invece, consultabili nell'area privata di ciascun concorrente. L'occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito sul posto, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero, l'unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta, che sarà a carico del concorrente.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova o accertamento, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La durata massima della prova scritta, che comunque non potrà eccedere le cinque ore, sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della stessa. La prova scritta sarà superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 13

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1 valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento degli elaborati di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda online l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel precedente art. 4, comma 3. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni editte a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova scritta.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, così ripartiti:
- a. laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punto 1 (uno) come di seguito specificato:
 - 1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero, dieci);
 - 2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero, venti);
 - 3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero, trenta);
 - 4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero, quaranta);
 - 5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero, cinquanta);
 - 6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero, sessanta);
 - 7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero, settanta);
 - 8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero, ottanta);
 - 9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero, novanta);
 - 10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punto 1 (uno);
 - b. titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di seguito specificato:
 - 1) per ogni master di I Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti 0,25 (zero venticinque);
 - 2) per ogni master di II Livello, conseguito presso Università pubbliche o equiparate, afferente alla professionalità posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta);
 - 3) per l'abilitazione all'esercizio della professione (esclusi i laureati in psicologia e in odontoiatria perché richiesta quale requisito di partecipazione), punti 0,50 (zero, cinquanta);
 - 4) per ogni ulteriore laurea magistrale ovvero per ogni diploma di specializzazione, punto 1 (uno);
 - 5) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: punto 1.
 - 6) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2;
 - 7) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2 (due);
 - 8) specializzazione in psicoterapia: punti 3 (tre);
 - 9) specializzazione in chirurgia orale ovvero ortognatodonzia: punti 3 (tre).
 - c. pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 (uno) così suddivisi:
 - 0,20 (zero, venti) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
 - 0,10 (zero, dieci) punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri;
 - d. servizio prestato nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, desumibile dalla dichiarazione, di cui all'art. 6, pervenuta dall'EDRC di appartenenza del concorrente (Allegato L), fino a punto 1 (uno) così suddiviso:
 - servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: punto 1 (uno);
 - servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 (zero, dieci) per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
 - e. possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 (due) così suddivisi:
 - Tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due);
 - Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,50 (uno, cinquanta);
 - Tipo B1 (ex liv. C), punto 1 (uno);
 - Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero, cinquanta).

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 7 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 7 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 15

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura delle commissioni esaminatrici, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi 3 e 4, in distinte graduatorie di merito – per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a. e b..
2. Tali graduatorie saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
 - a. l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
 - b. il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
 - c. il punteggio riportato nella prova scritta;
 - d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.

Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o autorità delegata.

3. Nel decreto di approvazione della graduatoria le commissioni esaminatrici terranno conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto di approvazione della graduatoria le commissioni esaminatrici daranno la precedenza al concorrente in possesso di titoli di preferenza nell'ordine di seguito indicato:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d. maggior numero di figli a carico;
 - e. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - f. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

- g. minore età anagrafica.
5. Saranno dichiarati vincitori – sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 – i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 9, comma 5, saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
 7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b., per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e in base alle esigenze di impiego della Forza Armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito.
 8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa quale Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003. La graduatoria sarà inoltre pubblicata nel sito “www.difesa.it” e nel portale dei concorsi on-line. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

Art. 16

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo Sanitario dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina determinata dall'inizio del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
2. In caso di possesso di doppia cittadinanza, il vincitore dovrà indicare, in apposita dichiarazione, secondo il modello in Allegato H, la seconda cittadinanza e in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto agli obblighi militari.
3. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il personale già in servizio, sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
 - certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante “Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi”.

La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la rinuncia alla nomina.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.

Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.

5. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
 - a. se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b. se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo illimitato.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
7. Il personale già in servizio, sottoposto –secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 17

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. Ai frequentatori del corso già militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il personale sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dalla Forza Armata di appartenenza.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti in servizio risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione al corso di formazione, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 18

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare o Ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga, anche successivamente, la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 19

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, saranno esclusi con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare o dell'Ente dalla stessa delegato.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa delegato, potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso applicativo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Art. 20

Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, preferibilmente secondo il modello rinvenibile nell'Allegato I che fa parte integrante del presente bando.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: centro_selezione@esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC.

Art. 21

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo pro tempore della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal - 21 - presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- a. titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare, (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c. il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 sexes e septies del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
 - f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*;
- h. l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali (riportato in Allegato M) è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: www.concorsi.difesa.it.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (inPA) e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Art. 9, comma 1)

1.TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

ESERCIZI		PARAMETRI DI RIFERIMENTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI INCREMENTALI	PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE
Uomini	Sollevamento ginocchia al petto	minimo 8 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni sollevamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti); - 0,125 per ogni sollevamento in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
	Piegamenti sulle braccia	minimo 8 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,125 per ogni piegamento in più, rispetto a 8, fino a 24 in più (=+3 punti); - 0,125 per ogni piegamento in meno, rispetto a 8, fino a -8 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
	Corsa piana di metri 2000	tempo massimo 11'35''	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 11'35" fino a 120" (=+3 punti); - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 11'35" fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
Donne	Sollevamento ginocchia al petto	minimo 5 (tempo massimo 1 minuto senza interruzioni)	+ 0,20 per ogni sollevamento in più, rispetto a 5, fino a 15 in più (=+3 punti); -0,20 per ogni sollevamento in meno, rispetto a 5, fino a -5 sollevamenti in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
	Piegamenti sulle braccia	minimo 4 (tempo massimo 2 minuti senza interruzioni)	+ 0,25 per ogni piegamento in più, rispetto a 4, fino a 12 in più (=+3 punti); - 0,25 per ogni piegamento in meno, rispetto a 4, fino a -4 in meno (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti
	Corsa piana di metri 2000	tempo massimo 13'05''	+ 0,025 per ogni secondo in meno, rispetto a 13'05" fino a 120" (=+3 punti); - 0,025 per ogni secondo in più rispetto a 13'05", fino a 40" (= -1 punto)	da -1 punto a +3 punti

2. PRESCRIZIONI

a. Generalità.

L'accertamento dell'efficienza fisica consisterà nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:

- Sollevamento delle ginocchia al petto;
- Piegamenti sulle braccia;
- corsa piana di 2.000 metri,

da svolgersi secondo le modalità e i parametri soprariportati.

Non è previsto un punteggio minimo per il superamento delle prove.

Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.

In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l'intervento del 118.

Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti dovranno produrre il certificato medico, di cui all'art. 9 comma 4 lett. a. e b., secondo quanto previsto per la categoria di appartenenza (personale civile o militare in servizio)

I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione.

In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni previste dall'art. 9, comma 5 del bando. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.

Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito- saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.

Non saranno prese in considerazione istanze di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.

Il superamento degli esercizi potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.

b. Sollevamento delle ginocchia al petto.

Il concorrente deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il concorrente dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla posizione iniziale.

Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all'inizio della prova che durante l'esecuzione della stessa, comporterà l'interruzione dell'esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.

In base al numero di sollevamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

c. Piegamenti sulle braccia.

La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col

terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l'intero movimento. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.

In base al numero di piegamenti in più o in meno rispetto al parametro minimo, sarà applicato un punteggio incrementale o decrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

d. Corsa piana 2.000 metri.

Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.

Sarà cronometrato il tempo impiegato.

Il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:

- 11'35'', se di sesso maschile;
- 13'05'', se di sesso femminile.

In base al numero di secondi in più o in meno rispetto al tempo massimo, sarà applicato un punteggio decrementale o incrementale, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l'ordine stabilito dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette.

La commissione potrà eventualmente avvalersi di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per l'organizzazione e la condotta delle prove, significando che la valutazione dell'esito delle prove in parola deve avvenire esclusivamente a cura del Presidente, ovvero di uno dei membri della commissione stessa.

Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.

timbro lineare dell'Ente

DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)
(Art. 9, comma 4 lett. b., primo alinea)

SI DICHIARA

che il _____ (2),
nato a _____, provincia di _____, il _____, in servizio
presso _____, risulta in possesso della
idoneità al servizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Sottotenente in servizio
permanente (3) nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito,
accertata sulla base dell'esito delle visite mediche periodiche annuali, eseguite nell'anno _____, ai
sensi della direttiva recante "Il controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito
Italiano" Edizione 2014 e successive varianti dello Stato Maggiore dell'Esercito.

_____, _____
(località) (data)

(timbro tondo dell'Ente)

L'Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

^^^^^^^^^^^^^^

Note:

- (1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all'atto della convocazione per le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 del bando di concorso
- (2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
- (3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale, ovvero inidoneo all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo dell'efficienza operativa previste nella direttiva "Il controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito Italiano" edizione 2014 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. SMD-FORM 003(B) edizione 2016 dello stato Maggiore della Difesa, non riunisce i requisiti necessari alla partecipazione al concorso. La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.

timbro lineare dell'Ente

DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)
(art. 9, comma 4, lett. b del bando, secondo alinea)

SI DICHIARA

che il _____ (2),
nato a _____, provincia di _____, il _____, in servizio
presso _____, risulta in possesso del
seguente profilo sanitario assegnato e aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU

_____, _____
(località) (data)

(timbro tondo dell'Ente)

L'Ufficiale Medico
Dirigente del Servizio Sanitario

^^^^^^^^^^^^^^

Note:

- (1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all'atto della convocazione per le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 del bando di concorso;
(2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente.

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

(Art. 9, comma 5, lett. a.)

(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in Piazza/Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____

Documento d'identità: _____ n° _____

rilasciato da _____ in data _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE

(barrare con una X la casella di interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze od idiosincrasie a farmaci e/o alimenti.	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, Oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento nelle Forze Armate". Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

*In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, c.1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Andranno comunque indicati eventuali esiti anatomico – funzionali degli organi/apparati interessati dalla patologia.

_____, _____
(luogo) (data)

Il medico di fiducia

(timbro con codice regionale firma)

Il concorrente

(o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
(Art. 10, comma 1)

Il sottoscritto _____, nato il ____/____/____,
a _____, prov. di _____, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
_____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico:

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 10, commi 3, let. g. n. 9) e 8.)

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

NOTA ESPLICATIVA:

- la presente dichiarazione è compilata a cura dell'Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l'originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale dell'interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato C del bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Art. 10, comma 3, lett. i.)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____, nato
a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il concorrente

(località)

(data)

(firma)

PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA (Art. 12)

I concorrenti dovranno sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di cinque ore, di una composizione scelta mediante sorteggio fra tre tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, su uno o più argomenti tratti dalle seguenti materie:

CORPO SANITARIO:

1. LAUREATI IN PSICOLOGIA (vecchio ordinamento, LS-58 E LM-51)

- Psicologia generale;
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- Psicodiagnostica;
- Psicologia clinica.

2. LAUREATI IN ODONTOIATRIA (LM 46)

ENDODONZIA:

- Diagnosi differenziale delle patologie pulpari e periapicali;
- Terapia d'urgenza nelle pulpiti irreversibili;
- Sagomatura e detersione canalare;
- Obiettivi e tecniche di Otturazione tridimensionale del sistema canalare;
- Ricostruzione post-endodontica;
- Endodonzia minimamente invasiva: principi e limiti;
- Utilizzo della CBCT nella diagnosi endodontica;
- Gestione dei ritrattamenti endodontici;
- Lesioni endo-parodontali: diagnosi e trattamento;
- Utilizzo dei cementi bioceramici in endodonzia;
- Rigenerazione pulpare e procedure di revascularization;
- Fratture radicolari: diagnosi e gestione clinica;
- Antibiotic stewardship nelle infezioni odontogene;
- Radiologia endodontica: tecniche e strumenti, vantaggi diagnostici e problematiche medico-legali.

PARODONTOLOGIA:

- Eziopatogenesi della malattia parodontale e sua classificazione;
- Diagnosi in parodontologia , il psr , il sondaggio parodontale e i perio tools e periorisk;
- La terapia parodontale rigenerativa : GTR ;
- Chirurgia dei tessuti molli in parodontologia ed implantologia ;
- Terapia di mantenimento dei pazienti parodontali : Step 4;
- Rapporti tra malattia parodontale e patologie sistemiche;
- Nuova classificazione delle malattie parodontali (2017-2018);
- Perimplantite e mucosite periimplantare;
- Medicina parodontale e infiammazione sistemica;
- Parodontite e diabete mellito;
- Parodontite e rischio cardiovascolare;
- Terapie rigenerative con biomateriali;
- Approccio multidisciplinare ortodonzia-parodontologia;
- Gestione del paziente parodontale anziano e fragile.

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

- Restauri diretti e indiretti;
- classificazione delle lesioni cariose e la classi di Black: diagnosi e terapia e materiali e metodi;

- Fallimenti della terapia conservativa;
- Odontoiatria minimamente invasiva;
- Cariologia moderna e approccio CAMBRA;
- Infiltrazione resinosa delle lesioni iniziali;
- Restauri adesivi nei settori posteriori;
- Materiali bioattivi in odontoiatria conservativa;
- Gestione dei difetti cervicali non cariosi, eziopatogenesi, conseguenze;
- Restauri estetici anteriori e workflow digitale;
- Intelligenza artificiale nella diagnosi della carie.

GNATOLOGIA E ATM:

- Anatomia e fisiologia dell'ATM;
- Disordini temporo-mandibolari;
- Anatomia dell'a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare) e limiti della della terapia funzionale;
- Relazione tra postura e occlusione;
- Diagnosi dei TMD secondo i criteri DC/TMD;
- Bruxismo e Serramento, diagnosi, conseguenze, terapia, e ripercussioni e conseguenze sul sonno e nella vita;
- Imaging dell'ATM;
- Terapia conservativa dei disturbi temporo-mandibolari;
- Dolore orofacciale cronico;
- Approccio multidisciplinare al paziente con dolore cronico;
- Evidenze scientifiche sul rapporto occlusione-postura.

CHIRURGIA ORALE:

- Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del terzo molare in disodontiasi;
- Rialzi di seno;
- Le tecniche chirurgiche nei mini e grandi rialzi di seno : indicazioni e alternativa terapeutiche;
- Piezochirurgia: campi di applicazione della chirurgia sonica ed ultrasonica ; utilità indicazioni e vantaggi;
- Comunicazioni oro-Oro Sinusali (COS) : diagnosi e terapia;
- Prevenzione e gestione delle complicanze chirurgiche;
- Osteonecrosi dei mascellari correlata a farmaci (MRONJ);
- Gestione del paziente in terapia anticoagulante;
- Chirurgia guidata digitalmente e chirurgia navigata;
- Utilizzo della CBCT in chirurgia orale;
- Rigenerazione ossea guidata (GBR);
- Biomateriali e sostituti ossei;
- Chirurgia orale nel paziente fragile e polipatologico.

IMPLANTOLOGIA:

- Predicibilità implantare e tecniche chirurgiche per il posizionamento dell'impianto dentale, diagnosi e terapia;
- Insuccessi implantari;
- Impianti corti e impianti non convenzionali;
- Pianificazione implantare digitale e la chirurgia software guidata : indicazioni , procedure e valenza medico legale;
- Chirurgia implantare guidata e navigata;
- Carico immediato: indicazioni e limiti;
- Gestione dei deficit ossei;
- GBR in creste atrofiche: diagnosi, tecniche chirurgiche , materiali e metodi e finalità terapeutiche;
- Perimplantite: prevenzione e trattamento;

- Implantologia nel paziente sistemicamente compromesso;
- Estetica implantare nei settori anteriori;
- Aspetti medico-legali dell'implantologia moderna;
- Alternative terapeutiche alle tecniche di Chirurgia Rigenerativa avanzata GBR, GRSM.

PROTESI:

- Riabilitazioni delle arcate edentule;
- Scelta tra implantologia e protesi convenzionale;
- Flusso digitale CAD-CAM;
- Impronte ottiche intraorali;
- Full-arch implant supported prosthesis;
- Materiali ceramici di nuova generazione;
- Zirconia monolitica;
- Protesi digitale e stampa 3D;
- Monoedentule: protesi tradizionale o implantologia? Indicazioni e predicibilità;
- Riabilitazioni complesse multidisciplinari;
- Valutazione costo-beneficio delle diverse opzioni terapeutiche;
- Riabilitazione protesica delle arcate edentule: passato e presente, metodi e materiali, indicazioni e vantaggi;

CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA:

- Lesioni del cavo orale: diagnosi differenziale, trattamento e prognosi;
- Gestione del paziente a rischio, anamnesi patologica prossima e remota, farmacologia e sedazione odontoiatrica;
- Linee guida e trattamento dello shock anafilattico;
- Linee guida e trattamento dello shock cardiaco;
- Fratture del maxillo-faciale e fratture dentali : diagnosi e terapia;
- Potenzialmente Malignant Oral Disorders (PMOD);
- Diagnosi precoce del carcinoma orale;
- Lesioni orali associate a malattie sistemiche;
- Gestione odontoiatrica del paziente oncologico;
- Terapie antiresorptive e antiangiogeniche;
- Gestione delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico;
- Sepsis odontogena e infezioni profonde del collo.

ORTODONZIA:

- Diagnosi ortodontica;
- Ortodonzia intercettiva;
- Malocclusioni e disfunzioni;
- Ortodonzia digitale;
- Allineatori trasparenti: indicazioni e limiti;
- Ortodonzia e parodontio;
- Trattamento interdisciplinare ortodontico-chirurgico;
- Ortodonzia nell'adulto;
- Gestione delle inclusioni dentarie;
- Evidenze scientifiche sull'ortodonzia intercettiva.

MEDICINA ORALE E PAZIENTE FRAGILE:

- Gestione odontoiatrica del paziente diabetico;
- Paziente cardiopatico;
- Paziente immunodepresso;
- Paziente anziano e polimedicato;
- Gestione del paziente in terapia anticoagulante e antiaggregante;
- Odontoiatria nei pazienti oncologici;
- Paziente con malattie rare;
- Odontoiatria geriatrica.

FARMACOLOGIA ODONTOIATRICA:

- Antibioticoterapia nelle infezioni odontogene;
- Antibiotico-resistenza e appropriatezza prescrittiva;
- Analgesici e antinfiammatori;
- Interazioni farmacologiche di interesse odontoiatrico;
- Sedazione cosciente;
- Gestione farmacologica delle emergenze;
- Terapia del dolore acuto e cronico.

RADIOLOGIA ODONTOIATRICA:

- Principi di radioprotezione;
- CBCT: indicazioni, vantaggi e limiti;
- Diagnostica per immagini in implantologia;
- Diagnostica per immagini in chirurgia orale;
- Aspetti medico-legali dell'esposizione radiologica;
- Intelligenza artificiale nella diagnostica radiologica.

MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA:

- Consenso informato in odontoiatria;
- Responsabilità professionale dell'odontoiatra;
- Cartella clinica odontoiatrica;
- Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali;
- Documentazione fotografica e valore medico-legale;
- Contenzioso in implantologia e chirurgia orale.

ODONTOIATRIA MILITARE E DI EMERGENZA:

- Gestione delle urgenze odontoiatriche in ambiente operativo;
- Traumatologia dento-maxillo-facciale in ambito militare;
- Triage odontoiatrico in scenari di emergenza;
- Gestione sanitaria odontoiatrica in ambienti austeri;
- Ruolo dell'odontoiatra nelle maxiemergenze.

CORPO DI COMMISSARIATO:**1.LAUREATI IN GIURISPRUDENZA (LMG/01):**

- Diritto costituzionale;
- Diritto internazionale;
- Diritto penale.
- Diritto amministrativo;
- Diritto commerciale.

2.LAUREATI IN SCIENZE DELL'ECONOMIA (LM 56) OVVERO SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI (LM77):

- Contabilità di Stato;
- Scienza delle finanze;
- Economia aziendale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto commerciale.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA
(art. 16, comma 2 del bando)
(da compilare in stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)
nato a _____ (prov. _____), il _____,
residente a _____ (prov. _____),
in via/piazza _____, c.a.p. _____,
sesso _____, codice fiscale _____,

consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del concorrente) (2)

NOTE:

- (1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- (2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(da compilare, firmare e trasmettere a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale centro_selezione@esercito.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata
(centro_selezione@postacert.difesa.it)

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI
COMPLESSIVI 14 SOTTOTENENTI NEI RUOLI SPECIALI DEL CORPO DI COMMISSARIATO
E DEL CORPO SANITARIO DELL'ESERCITO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ c.a.p. _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato

NON IDONEO/IDONEO A:

☐ PROVA SCRITTA (ART. 11)

SVOLTA IL ____/____/____;

☐ VALUTAZIONE TITOLI (ART. 12)

CHIEDE

**DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI MEDIANTE:**

☐ l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice

☐ di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto,
(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per
l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

per la seguente motivazione:

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati
personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)⁽¹⁾

ATTESTATO DI SERVIZIO
(Artt. 6, comma 2 e 13, comma 2 lett. d.)

Il⁽²⁾ _____, nato a _____, il _____,
arruolato quale _____⁽³⁾ il _____ con istanza del
_____ (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di
servizio prestato.

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato/presta servizio nell' _____⁽⁴⁾:

- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di
_____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di
_____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di
_____,
congedato il _____.

Ciò posto, si attesta che l'interessato ha prestato/presta servizio.

Località e data _____

IL COMANDANTE

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato -in base a chi detiene il carteggio dell'interessato, dall'Ente di servizio ovvero dall'Ente di riferimento nel congedo.

(2) Indicare grado, cognome e nome.

(3) Indicare la categoria: Volontario in ferma prefissata/ in servizio permanente, Ufficiale in ferma prefissata, Ufficiale delle forze di completamento, Sottufficiale ecc..

(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri ovvero Corpi Armati dello Stato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI

AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale <https://concorsi.difesa.it/>, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.concorsi.difesa.it/> Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Annesso A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Annesso B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” e “Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa al seguente link: <http://concorsi.difesa.it>

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - a. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - b. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - e. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.³ L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.